

Nota informativa relativa alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento connessa all'inosservanza dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dall'infezione SARS-CoV-2 previsto dalla legge italiana vigente

In base alle norme vigenti (D.L. n.44/2021 e ss.mm.ii.) sono soggetti all'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 le seguenti categorie di soggetti:

- gli esercenti le professioni sanitarie ed operatori di interesse sanitario di cui all'art. 4 comma 1 DL 44/2021 **(obbligati sino al 31/12/2022);**
- i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie di cui all'art. 4-bis DL 44/2021 **(obbligati sino al 31/12/2022);**
- il personale delle strutture di cui all'art. 8-ter D.Lgs 502/1992, ai sensi dell'art. 4-ter DL 44/2021 (obbligati sino al 31/12/2022); DL 44/2021 **(obbligati sino al 31/12/2022);**
- il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, dell'Agenzia per la cyber-sicurezza nazionale, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale, ai sensi dell'art. 4-ter-1 DL 44/2021 **(obbligati sino al 15/06/2022);**
- il personale docente ed educativo della scuola, ai sensi dell'art. 4-ter-2 DL 44/2021 **(obbligati sino al 15/06/2022);**
- gli ultracinquantenni (nello specifico per coloro che alla data dell'8-1-2022 abbiano compiuto 50 anni e per coloro che li compiranno entro il 15 giugno 2022), ai sensi dell'art. 4-quater del DL 44/2021 **(obbligati sino al 15/06/2022);**

In caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale previsto dalla legge italiana vigente è applicata **sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento** in uno dei seguenti casi:

- a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
- b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
- c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.

L'irrogazione della sanzione è effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, che vi provvede, sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero, anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale vaccinati per COVID-19, nonché su quelli per cui non risultano vaccinazioni comunicate dal Ministero della salute al medesimo sistema e, ove disponibili, sui soggetti che risultano esenti dalla vaccinazione.

NB Si fa presente che per queste finalità il Sistema Tessera Sanitaria è autorizzato al trattamento delle informazioni su base individuale inerenti alle somministrazioni, acquisite dall'Anagrafe Nazionale Vaccini, nonché al trattamento dei dati relativi agli esenti.

Il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, comunica ai soggetti inadempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio ed indica ai destinatari il termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione, per comunicare all'Azienda sanitaria competente per territorio l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità.

L'Azienda sanitaria locale competente per territorio trasmette all'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione dei destinatari, previo eventuale contraddittorio con l'interessato, un'attestazione relativa alla insussistenza dell'obbligo vaccinale (per esenzione o differimento) o all'impossibilità di adempiervi (per ragioni oggettive ed assolute).

Nel caso l'Azienda sanitaria non confermi l'insussistenza dell'obbligo o l'impossibilità di adempiervi, l'Agenzia delle entrate-Riscossione notifica all'inadempiente un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

Per l'eventuale opposizione alla sanzione risulta competente il Giudice di Pace.

Pertanto

il cittadino che ritenga di non essere inadempiente all'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 ai sensi della normativa vigente è invitato a consegnare la documentazione che dimostri l'insussistenza dell'obbligo vaccinale (per esenzione o differimento certificati) o che dimostri la sussistenza di altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità a vaccinarsi all'Ufficio protocollo degli Affari Generali Asur AV* mediante:

- Consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo sito in ****;
- invio a mezzo PEC all'indirizzo: areavasta*.asur@emarche.it avendo cura di indicare nell'oggetto: Adempimenti ex art. 4-sexies, comma 4 D.L. 44/2021
- spedizione con raccomandata R/R all'Ufficio Protocollo identificato in ** avendo cura di riportare nella busta **il mittente** e il seguente oggetto: Adempimenti ex art. 4-sexies, comma 4 D.L. 44/2021

Si raccomanda di accompagnare sempre la trasmissione della documentazione, nelle modalità indicate, con l'indicazione:

- delle proprie generalità (nome, cognome e data di nascita),
- del Codice Fiscale,
- della residenza,
- del recapito telefonico (possibilmente il cellulare) ed indirizzo e-mail e PEC, se posseduti,
- del numero identificativo (Documento n. ...) della comunicazione di avvio del procedimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Si potrà, in alternativa alle generalità, C.F., residenza e numero identificativo, produrre copia della comunicazione di avvio del procedimento da parte dell'Agenzia delle Entrate; tuttavia i recapiti telefonici ed informatici (cell-PEC-e-mail) andranno sempre riportati.

Azienda Sanitaria Unica Regionale

Via Oberdan, 2 – 60122 Ancona C.F. e P.IVA 02175860424 tel.071/2911501 fax 071/2911500 sito internet:
www.asur.marche.it

Procedura come da art. 4-sexies DECRETO-LEGGE n. 44 del 2021 e ss.mm.ii.

Soggetto	Periodo				
	Tempo 0	Entro 10 giorni dal ricevimento dell'avviso di avvio del procedimento sanzionatorio	Entro 10 giorni dal ricevimento dei documenti dal cittadino	Successivi 180 giorni	Dopo l'Avviso di addebito della sanzione pervenuta dall'Agenzia delle entrate-Riscossione
Ministero della Salute	Comunica ai soggetti inadempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio.				
Cittadino		1 - Comunica all'ASUR (SISP con protocollo) l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità. 2 - Da notizia all'Agenzia delle entrate-Riscossione dell'avvenuta presentazione di tale comunicazione.			Per l'opposizione alla sanzione contenuta nell'avviso di addebito ricevuto dall'Agenzia delle entrate la competenza è del Giudice di Pace.
Asur			Trasmette all'Agenzia delle entrate nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione dei destinatari prevista al comma 4 dell'art. 4sexies DL 44/21, un'attestazione relativa alla insussistenza dell'obbligo vaccinale.		
Agenzia delle entrate				Nel caso in cui l'Asur non confermi l'insussistenza dell'obbligo vaccinale notifica avviso di addebito.	